

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 105)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1976
(V. Stampato n. 219)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MARCORA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(STAMMATI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(DONAT-CATTIN)

col **Ministro del Commercio con l'estero**
(DE MITA)

e col **Ministro della Sanità**
(DAL FALCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro con la seguente modificazione:

All'articolo 1 le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le parole: « 30 giugno ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione dei prodotti derivati dal pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'articolo 8 del citato regolamento in base al quale viene disposta l'entrata in vigore della nuova disciplina alla data del 1° settembre 1976;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme derogatorie, in via temporanea, alla predetta disciplina, onde consentire lo smaltimento delle giacenze non in regola con le nuove disposizioni, in adempimento dell'impegno preso dal Governo in detti termini in data 7 luglio 1976 in sede di accordo professionale tra le categorie dei produttori agricoli e degli industriali trasformatori, promosso dalla commissione a ciò istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, è ammessa, in deroga alle disposizioni della stessa legge, la commercializzazione allo interno ed all'estero fino al 31 dicembre 1976 per la fase dall'industria al commercio e fino al 30 aprile 1977 per la fase dal commercio al consumo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, è ammessa, in deroga alle disposizioni della stessa legge, la commercializzazione allo interno ed all'estero fino al 31 dicembre 1976 per la fase dall'industria al commercio e fino al 30 giugno 1977 per la fase dal commercio al consumo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976.

LEONE

MORO — MARCORÀ — STAMMATI — DONAT-
CATTIN — DE MITA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.